



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1750**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. PIERO ZAMBON

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12522 del 10 maggio 2000 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Piero Zambon, nato a Venezia (VE) il 13 luglio 1964;

VISTA la nota del 12 novembre 2020 (prot. n. 55604 di pari data), con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Piero Zambon, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 20 novembre 2020 (prot. n. 58224 del 23 novembre 2020), 9 dicembre 2020 (prot. nn. 61459 e 61461 di pari data e nn. 61497, 61498, 61499, 61500 e 61503 del 10 dicembre 2020), 18 dicembre 2020 (prot. n. 63028 di pari data) e 15 gennaio 2021 (prot. n. 3085 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha trasmesso a questo Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Piero Zambon;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 2 febbraio 2021 (prot. n. 7355/21), notificata all'interessato in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Piero Zambon, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la mancata osservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria di cui l'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

RILEVATO che, con note del 5 febbraio 2021 (prot. nn. 8066 e 8071 di pari data), il Sig. Piero Zambon ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le note dell'11 febbraio 2021 (prot. nn. 9539 e 9553 di pari data), notificate al consulente in data 18 febbraio 2021, con le quali l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alla richiesta, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con nota dell'11 marzo 2021 (prot. n. 18764 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza – trasmessa anche al consulente con nota del 2 agosto 2021 (prot. n. 51965 di pari data) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Piero Zambon e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Piero Zambon non si è avvalso della facoltà di presentare controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Piero Zambon la suddetta contestata violazione dell'articolo 158, comma 1 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

– per la violazione di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari relativa alla mancata osservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza ai quali i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti a conformarsi nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nel caso di specie non risulta di trascurabile entità, in quanto va rilevato che:

- la condotta gravemente negligente tenuta dal consulente ha comportato l'indebito trasferimento del rilevante controvalore di una operazione di disinvestimento dal conto corrente del cliente verso quello di pertinenza di un cliente terzo. Ciò risulta avvenuto, inoltre, mediante un'operatività del consulente concretizzatasi nella personale predisposizione della relativa operazione all'interno dell'area privata del sito *internet* dell'intermediario riferibile alla cliente disponente;
  - nessuno dei clienti coinvolti ha lamentato alcun danno né proposto reclamo avverso l'operato del consulente, a carico del quale non risulta alcun precedente;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione accertata risulta imputabile al Sig. Piero Zambon a titolo di colpa grave.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

che il Sig. Piero Zambon, nato a Venezia (VE) il 13 luglio 1964, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di due mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 27 settembre 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti